



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 1500

Seduta del 13/03/2014

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
MAURIZIO DEL TENNO  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

CRITERI GENERALI PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013 - RICHIESTA PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTE:**

- la Legge Regionale 28 Settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- la Legge Regionale 18 aprile 2012 n. 7 " Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione";
- la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 21 "Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà";
- la D.G.R. n. 365/2012 concernente il piano di azione regionale 2012-2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo;
- il decreto-legge del 30 ottobre 1984, n. 726 "Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali" convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, relativa ai contratti di solidarietà;
- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in merito ai contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della citata Legge 863/84;

**CONSIDERATO** che l'art. 4 della legge regionale 21/2013 ai commi 2 e 3 prevede che la Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, definisca con propria deliberazione la ripartizione delle risorse per ciascuna tipologia di impresa e la misura dell'integrazione salariale per i lavoratori cui si applicano gli accordi di solidarietà;

**VISTO** l'ODG approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 251 che prevede che in fase di prima applicazione vengano destinate almeno i due terzi delle risorse disponibili ai contratti di solidarietà;

**VISTO** l'art. 6 della l.r. 21/2013 che stanziava 2 milioni di euro per le finalità di cui alla citata legge;

**VISTI** i capitoli 4.02.104, 8500 e 8501 "Reimpiego delle somme restituite dagli enti gestori di attività di rilevanza regionale e per la promozione dell'eccellenza finalizzato alle attività medesime", che presentano la necessaria disponibilità;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTO** l'allegato 1 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che il citato documento prevede:

- la modalità di riparto delle risorse indicate nella legge regionale 21/2013 tra contratti di solidarietà e accordi sindacali di solidarietà;
- per le risorse destinate ai lavoratori, la modalità di riparto tra i lavoratori dipendenti di aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), detti contratti di solidarietà di Tipo A e i lavoratori dipendenti di aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e dalle aziende artigiane ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993, detti contratti di solidarietà di Tipo B;
- per i contratti di solidarietà, la modalità di riparto tra risorse da destinare alle imprese e le risorse da destinare ai lavoratori quale integrazione del reddito;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il citato allegato definisce gli accordi sindacali di solidarietà e indica le modalità per l'accesso ai contributi regionali;

**CONSIDERATO** che con successivi provvedimenti verranno stabiliti modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla legge regionale 21/2013;

**RILEVATO** che sui citati criteri generali è stato acquisito il parere favorevole della sottocommissione ammortizzatori sociali in deroga della Commissione Regionale Per il Lavoro e la Formazione;

**RITENUTO** di approvare l'allegato 1 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013" allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di inviare al Consiglio Regionale al fine dell'acquisizione del parere della competente commissione consiliare;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

## DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato 1 "Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con successivi provvedimenti della Direzione Generale competente si provvederà all'approvazione delle modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali di cui alla citata legge regionale 21/2013;
3. di dare atto che all'attuazione del presente provvedimento si farà fronte con le risorse di cui ai capitoli 4.02.104. 8500 e 8501 "Reimpiego delle somme restituite dagli enti gestori di attività di rilevanza regionale e per la promozione dell'eccellenza finalizzato alle attività medesime", che presentano la necessaria disponibilità;
4. di inviare al Consiglio Regionale al fine dell'acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI

---

**CRITERI GENERALI PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETA'  
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2013**

---

## **FINALITA'**

Il presente documento è finalizzato a definire, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.4 della l.r. 21/2013, le modalità di sostegno alle imprese e ai lavoratori che utilizzano i contratti e gli accordi sindacali di solidarietà.

## **DEFINIZIONI**

### **Contratti di solidarietà**

1. I contratti di solidarietà stipulati ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), detti contratti di solidarietà di Tipo A;
2. i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e dalle aziende artigiane ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993, detti contratti di solidarietà di Tipo B.

### **Accordi di solidarietà**

Gli Accordi sindacali di solidarietà sono accordi aziendali finalizzati al mantenimento dell'occupazione e al rilancio produttivo, alternativi al ricorso agli altri ammortizzatori sociali e che possono prevedere:

1. una limitata riduzione dell'orario di lavoro e/o una riduzione solidale di istituti contrattuali di tipo retributivo;
2. forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio;
3. percorsi di riqualificazione professionale;
4. forme di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione.

## **RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

Ai sensi del co. 2 dell'art.6 della l.r.21/2013 le risorse disponibili sono così ripartite:

- almeno il 70% ai contratti di solidarietà di cui all'art.2 co.1 lett. a);
- fino al 30% agli accordi di solidarietà di cui all'art.2 co.1 lett. b) .

Ai sensi dell'art.2 co. 2, la giunta regionale può attivare ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle previste dall'art.6 della legge, tenendo conto della finalità e degli eventuali vincoli delle risorse utilizzate.

Nell'ambito dei **contratti di solidarietà**, le risorse disponibili sono così attribuite:

- 40% per i contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984 sottoscritti da aziende rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), qualora la riduzione d'orario sia almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;
- 60% per i contratti di solidarietà sottoscritti da aziende non rientranti nel regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e per le aziende artigiane, di cui all'articolo 5, comma 5, del d.l. 148/1993 convertito dalla l. 236/1993, qualora la riduzione d'orario sia di almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro. Il 20% della quota destinata ai contratti di solidarietà è riservata al comparto artigiano.

Con successivo provvedimento del dirigente competente è possibile rimodulare le rispettive percentuali sulla base dell'andamento della misura a partire dalla prima relazione di monitoraggio, prevista per il 30 giugno 2014.

## **MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE**

### **Contratti di solidarietà**

A seguito della pubblicazione dello specifico avviso, le aziende, che hanno sottoscritto o rinnovato il contratto di solidarietà dopo la data di entrata in vigore della l.r. 21/2013, possono trasmettere alla Regione:

1. copia del contratto di solidarietà sottoscritto dalle Parti;
2. l'elenco nominativo dei lavoratori;
3. la domanda di autorizzazione presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai dipendenti interessati, per i quali si chiede l'intervento della Regione;
4. il decreto attuativo emesso dal Ministero del Lavoro e pubblicato sulla G.U. recante l'autorizzazione del Contratto di solidarietà.

### **Accordi sindacali di solidarietà**

A seguito della pubblicazione dello specifico avviso, le aziende trasmettono in copia alla Regione:

1. l'accordo sindacale aziendale che preveda le iniziative sopra descritte;
2. l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

## **ENTITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE**

Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2013 il contributo è proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro e per un massimo di 12 mesi.

### **Contratti di solidarietà**

Il contributo, fino ad un massimo di euro 100.000, è concesso alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà:

1. per il 20% a titolo di incentivo all'impresa fino ad un massimo di 20.000 euro, tenendo conto della dimensione dell'azienda e della durata del contratto di solidarietà;

2. per l'80% a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori nelle seguenti misure:
  - fino al 10% della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo A;
  - fino al 12,5% della retribuzione persa per i lavoratori di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà di Tipo B.

Il contributo è erogato all'impresa. La quota del contributo destinata ai lavoratori deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi, entro sessanta giorni dall'erogazione regionale. Tale quota di contributo non ha natura di retribuzione in analogia alle previsioni dell'art.5 co. 5 della L.236/93.

### **Accordi sindacali di solidarietà**

Il contributo, fino ad un massimo di euro 100.000, è concesso alle imprese che hanno stipulato accordi sindacali di solidarietà e tenendo conto della dimensione dell'azienda per:

1. forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio;
2. percorsi di riqualificazione professionale;
3. misure di responsabilità sociale dell'impresa finalizzate al mantenimento dell'occupazione;
4. eventuale indennità di partecipazione connesse alle misure di politica attiva realizzata dall'azienda.

### **AIUTI DI STATO**

Il contributo regionale è concesso nel rispetto del regime de minimis previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato. In particolare, gli incentivi diretti alle imprese sociali e ammessi successivamente al 30 giugno 2014, per i quali è applicato il Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis), saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) N. 1407/2013 a seguito della modifica della base giuridica della d.g.r. n. 748/2013.

Per specifici interventi, i contributi potranno essere erogati nel rispetto delle previsioni del Reg.800/2006.

### **PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

Con successivo provvedimento dirigenziale saranno definite le modalità per l'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alla presentazione delle domande, l'erogazione dei contributi e l'attività di monitoraggio e controllo, secondo i seguenti criteri generali:

- per i contratti di solidarietà, le aziende che hanno sottoscritto o rinnovato il contratto di solidarietà successivamente all'entrata in vigore della L.r.21/2013, potranno presentare la richiesta alla Regione a seguito di uno specifico avviso con la modalità "a sportello".
- per gli accordi sindacali di solidarietà, le aziende che hanno sottoscritto l'accordo potranno presentare la richiesta alla Regione a seguito di uno specifico avviso a cui seguirà la valutazione sugli aspetti peculiari del accordo.